

Amministrazione: **AGE - Agenzia Delle Entrate**
Area Organizzativa Omogenea: **AGEDP-CB - DIREZIONE PROVINCIALE DI CAMPOBASSO**

Si dichiara di aver protocollato il
il documento con i seguenti dati:

Registro: **Registro Ufficiale AOO AGEDP-CB**

Oggetto: **REGISTRAZIONE VERBALE ASSEMBLEA E STATUTO AL N. 90/3/2020**

Classificazione:

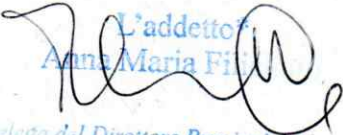
Mittente: **UNITA' MOBILE DI SOCCORSO MOLISE**

Diretti Interessati:

Num. protocollo: **0003953**

Data: **27/01/2020 12:47:40**

Ufficio: **FRONT OFFICE - UT CAMPOBASSO - DP CAMPOBASSO**


L'addetto
Anna Maria Filippini
Firma su delega del Direttore Provinciale

VERBALE DI ASSEMBLEA STRAORDINARIA DELL'ASSOCIAZIONE DENOMINATA
“ Unità Mobile di Soccorso Molise”

Il giorno 29, del mese di Marzo, dell'anno 2019, alle ore 19,30, presso la sede sociale dell'associazione “Unità Mobile di Soccorso Molise”, posta in San Giovanni in Galdo, ex Edificio Scolastico prov. di Campobasso, via XXIV Maggio, si è riunita in prima convocazione l'Assemblea ordinaria dell'associazione “Unità Mobile di Soccorso Molise”, per discutere e deliberare sul sotto specificato

ORDINE DEL GIORNO

1. Adeguamento alla nuova normativa “Riforma del Terzo Settore” Statuto ed Atto Costitutivo;
2. Verifica e disponibilità dei singoli aderenti alle attività associative;
3. Attività e proposte;

Sono presenti personalmente i seguenti soci firmatari:

De Lisio Candido
Bontempo Daniele
Prisciandaro Ilaria
Santone Antonella
Ioffredi Giuseppina
Graziano Anna
Martino Erminia
Aceto Fabiana
D'imperio Gian marco
Viglione Michele
Ciccaglione Gianni

[Handwritten signatures]

Assenti giustificato:

Santone Marco

per complessivi n° 11 soci presenti su un totale di 12 soci iscritti.

Il Presidente, constatata la regolarità della convocazione dell'Assemblea, dichiara l'Assemblea

dell'associazione "Unità Mobile di Soccorso Molise" validamente costituita.

Successivamente rende edotti i presenti delle questioni poste all'ordine del giorno, chiama a redigere il presente atto il Segretario il Sig. Prisciandaro Ilaria e invita a deliberare, consentendo a ciascun socio di intervenire, sull'ordine del giorno su elencato.

Primo punto dell'O.D.G.

Tutti i soci presenti sono intervenuti attivamente per esprimere il proprio pensiero e il proprio consenso, chiedendo delucidazioni, in riferimento al primo punto all'ordine del giorno e il Sig. De Lisio C. con riferimento alla nuova riforma del terzo settore oltre a delucidare i presenti sulla nuova Legge li invita a consultare il sito WWW.csvmolise.it sito del Centro Servizi Volontariato Molisano dove possono trovare i file inerenti la nuova riforma e gli adempimenti che dovranno attuarsi entro il 01/08/2019, pena l'esclusione dal nuovo albo nazionale del volontariato.

I presenti all'unanimità danno mandato al presidente di adempiere agli obblighi di legge.

Secondo punto all'O.D.G.

Il presidente invita tutti i soci volontari ad essere più presenti ed assidui, e li ringrazia per la loro "Opera" gratuita.

Terzo punto all'O.D.G.

Il presidente comunica che l'iter di adesione alla campagna Io Non Rischio 2019 è stata conclusa, e che è in corso la realizzazione di un protocollo di intesa con il CEMEC San Marino inerenti i corsi di formazione da attivare presso la sede associativa.

La Sig. Santone A. prende la parola e propone di ripetere una giornata dedicata agli anziani del Comune di San Giovanni in Galdo, con un presidio di informazione sanitaria e controllo parametri pressori e glicemici gratuiti alla popolazione, la proposta viene accettata all'unanimità.

Il Presidente alle ore 21.30, rilevato che sono stati trattati e discussi tutti gli argomenti posti all'ordine del giorno, dichiara chiusa l'Assemblea e sciolta la riunione, previa redazione, lettura ed approvazione del presente verbale.

Luogo e data

27-01-2020

UNITÀ MOBILE SOCCORSO MOLISE

Associazione di Volontariato

PRIMO SOCCORSO - PROTEZIONE CIVILE

Via delle Grazie n. 87 - 86020 Castellino del Biferno (CB)

Cell. 347 4922411 E-mail: umsmolise@virgilio.it

Cod. Fiscale: 920 4465 0700

Iscri. Albo Reg. Molise Volontariato con D.D. N. 12/15/2019

Iscri. Albo Reg. Molise Protezione Civile D.D. N. 12/15/2019

Il Segretario

Ilaria Prisciandaro

Ilaria Prisciandaro

Reg. €

Agenzia delle Entrate - UT di Campobasso

Ipr. €

Eseguita registrazione

Col. €

Al. n. 90

Per. 3^a

Totale €

Delega di pagamento del

ESENTE

L'addetto
Anna Maria Filicetto

Ilaria Prisciandaro





STATUTO

Organizzazione di Volontariato

Unità Mobile di Soccorso Molise



STATUTO ODV

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituita, ai sensi del D. Lgs. 117/2017 e della normativa vigente in materia, l'Associazione di Volontariato denominata: ODV - Unità Mobile di Soccorso Molise (Acronimo U.M.S. Molise).

Soltanto dopo l'iscrizione del presente Statuto nel Registro unico nazionale del Terzo settore, l'Associazione aggiungerà alla denominazione ODV – Unità Mobile di Soccorso Molise anche la locuzione/acronimo ETS

L'Associazione ODV – Unità Mobile di Soccorso Molise ha sede legale in via Delle Grazie n.87 nel Comune di Castellino del Biferno e opera nel territorio della Regione Molise, in territorio nazionale ed estero.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L'Organizzazione di volontariato (di seguito, anche "Associazione") è disciplinata dal presente statuto, ed agisce ai sensi del d.lgs. 3 luglio 2017 n. 117 (d'ora in avanti CTS), delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'Assemblea delibera l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti all'Associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è valutato secondo le regole di interpretazione dei contratti e in virtù delle previsioni contenute nell'art. 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5

(Scopo, finalità e attività)

L'Associazione non ha scopo di lucro, neanche indiretto, e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, mediante lo svolgimento prevalentemente in favore di terzi di una o più delle attività di interesse generale previste dall'art. 5 del CTS, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati (o delle persone giuridiche aderenti agli enti associati), attuando le finalità e i principi generali, che qui integralmente si richiamano, contenuti negli art. 1, 2 e 32 CTS.

L'Associazione ODV – Unità Mobile di Soccorso Molise (U.M.S. Molise) esercita, dunque, in via esclusiva o quanto meno principale, una o più attività di interesse generale¹ :

Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l'esercizio, le attività aventi ad oggetto:

a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni;

b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni;

- e) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;*
- f) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;*
- g) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi;*
- h) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti;*
- i) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;*
- l) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo;*
- m) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;*
- n) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.*

Per l'attività di interesse generale prestata, l'Associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ART. 6

(Ammissione degli associati e numero minimo)

Sono soci dell'Associazione tutte le persone fisiche [e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro²] che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L'Associazione dovrà osservare il numero minimo di persone fisiche o giuridiche richiesto dalla normativa vigente, e in particolare dall'art. 32 CTS. Se tale numero viene meno, la stessa dovrà ripristinarlo entro un anno o, in alternativa, chiedere l'iscrizione in altra sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore³.



L'ammissione all'Associazione è deliberata, in osservanza del principio di non discriminazione, dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati a cura dello stesso Organo.

In caso di rigetto della domanda, l'Organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola. L'aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione

L'ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di soci temporanei. La quota sociale è intrasmissibile e non rivalutabile.

ART. 7

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'organizzazione;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, ai sensi di legge;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto, consultare i verbali;
- votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto;
- esaminare i libri sociali, mediante richiesta scritta da presentare alla Segreteria indirizzata alla Presidenza;

e il dovere di :

- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- svolgere la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà;
- versare la quota associativa secondo l'importo annualmente stabilito in euro 50,00;
- l'associazione è costituita dalle seguenti categorie dei soci volontari ordinari, volontari benemeriti, volontari onorari e simpatizzanti;
- la suddivisione degli aderenti non implica alcuna differenza di trattamento in merito ai loro diritti e doveri nei confronti dell'associazione;
- in particolare il socio/volontario deve mantenere spiccata condotta morale non deve assumere sostanze stupefacenti nell'ambito dell'associazione e fuori di essa e astenersi da qualsiasi atto che possa nuocere all'associazione ai suoi aderenti e alla sua immagine;

- è severamente vietato assumere atteggiamenti non consoni e poco rispettosi altresì assumere sostanze stupefacenti, alcoliche quando si indossa l'uniforme e durante il servizio istituzionale associativo.

ART. 8

(Qualità di volontario)

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi tipo di attività illecita e con il possesso di procedimenti penali in corso.

ART. 9

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

Per ritardo pagamento della quota associativa per oltre un anno.

Il socio può recedere dall'Associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo, che dovrà adottare apposita delibera e comunicarla all'interessato.

L'associato può essere escluso per mancata certificazione medica comprovante buono stato di salute e la non assunzione di sostanze stupefacenti o dipendenze da alcol.

L'associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'Associazione. L'esclusione è deliberata dall'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata all'associato.

Le quote associative non sono trasferibili, rivalutabili e rimborsabili.

ART. 10

(Gli organi sociali)

Sono organi dell'Associazione:

- l'Assemblea dei soci;
- Consiglio Direttivo;
- il Presidente;
- il Vice-Presidente;
- Organo di controllo (obbligatorio al superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 30, co. 2, CTS);



- Organo di revisione (obbligatorio al superamento delle soglie dimensionali di cui all'art. 31, CTS).

O in caso di diversa decisione dell'assemblea

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

È riconosciuto, ai destinatari delle cariche sociali, il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione e preventivamente autorizzate dal Presidente.

ART. 11

(Assemblea)

L'Assemblea è l'organo sovrano, è costituita dagli associati ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

L'Assemblea è convocata, per l'approvazione del bilancio d'esercizio, almeno una volta all'anno dal Presidente, o da chi ne fa le veci, in tutti i casi nei quali se ne ravvisi la necessità o quando ne fanno richiesta un decimo degli associati.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail, sms, messaggio WhatsApp spedita/divulgata almeno ____8____ giorni prima della data fissata per l'assemblea al recapito risultante dal libro dei soci oppure mediante avviso affisso nella sede dell'organizzazione.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'Assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'Associazione, in libera visione a tutti gli associati.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. È straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'organizzazione. È ordinaria in tutti gli altri casi.

Hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero di deleghe pari a _1_.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART.12

(Competenze inderogabili dell'Assemblea)

L'Assemblea ordinaria:

- Nomina e revoca i componenti degli organi associativi e tra questi individuando il presidente, se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;

- Approva il bilancio di esercizio;
- Delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- Delibera sulla esclusione degli associati;
- Approva il regolamento interno e di funzionamento dell'ente.

L'Assemblea straordinaria:

- Delibera sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
- Approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- Delibera lo scioglimento;
- Delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione;
- Delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

ART. 13

(Assemblea ordinaria)

L'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

ART. 14

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'organizzazione con la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

ART. 15

(Organo di amministrazione)

L'Organo di amministrazione governa l'Associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L'organo di amministrazione è formato da un numero 5 a 9 membri eletti dall'assemblea tra le persone fisiche associate, (ovvero indicate, tra i propri associati, dagli enti associati), per la durata

di anni 5 e sono rieleggibili. Per le cause di ineleggibilità e decadenza si applica l'art. 2382 cod. civ., che qui si intende integralmente richiamato. Parimenti, al conflitto di interessi degli amministratori si applica, richiamandone integralmente il contenuto, l'art. 2475-ter cod. civ.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il Presidente dell'Associazione è il Presidente dell'Organo di amministrazione ed è nominato dall'Assemblea congiuntamente agli altri membri dell'Organo di amministrazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6, in osservanza delle disposizioni vigenti in materia.

ART. 16

(Presidente e Vice-Presidente)

Il Presidente dell'Associazione rappresenta legalmente l'Associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il Presidente è eletto dall'Assemblea, a maggioranza dei presenti, tra i propri componenti.

Il Presidente resta in carica 5 anni ed è rieleggibile, cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi e convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione almeno trenta giorni prima della scadenza del mandato.

Il Vice-Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni con delega. La sua nomina è demandata ad apposito regolamento interno.

ART. 17

(Organo di controllo)

È nominato nei casi previsti dall'art. 30 CTS, ovvero quando l'assemblea ne ravvisa e ne necessiti l'istituzione. Ai componenti dell'Organo di controllo si applica l'art. 2399 cod. civ. e gli stessi devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui all'art. 2397 co. 2, cod. civ. Nel caso di Organo di controllo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'Organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Revisione legale dei conti)

È nominato nei casi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017. È formato da un revisore legale dei conti o una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.

ART. 19

(Patrimonio e divieto di distribuzione degli utili)

Il patrimonio dell'Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ART. 20

(Risorse economiche)

L'Associazione, con riguardo alle attività di interesse generale svolte, può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate. Essa può trarre le risorse economiche necessarie al suo funzionamento, e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;



- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'organizzazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'Associazione, e sono alla stessa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'Associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.

ART. 22

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell'Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall'Organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro il 30 aprile dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore.

ART. 23

(Bilancio sociale)

Il bilancio sociale è redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017 e deve essere depositato presso il Registro unico nazionale del Terzo settore, in osservanza della disciplina vigente.

In tali casi l'Associazione dovrà ottemperare agli oneri di pubblicazione nel proprio sito internet delle informazioni e dei documenti previsti dall'art. 14 CTS.

ART. 24

(Libri sociali)

L'Associazione avrà cura di tenere i seguenti libri sociali:

1. il libro degli associati;
2. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea;
3. il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione;
4. il registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;

Agli associati è riconosciuto il diritto di esaminare i libri sociali, attraverso espressa richiesta scritta al Presidente tramite la Segreteria associativa.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'Associazione e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56, co. 1, del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'Organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'Associazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede dell'Associazione.

ART. 26

(Volontari)

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'Associazione, nei limiti delle previsioni contenute nell'art. 17 CTS, soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.



ART. 27

(Personale retribuito)

L'Associazione potrà avvalersi di personale retribuito ai sensi dell'art. 33 CTS, nei limiti necessari al suo regolare funzionamento o in quelli necessari a qualificarne o specializzarne l'attività svolta.

Il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può, in ogni caso, essere superiore al limite del 50% del numero dei volontari.

I rapporti tra l'Associazione e il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dalla stessa.

ART. 28

(Responsabilità ed assicurazione degli aderenti)

Gli associati che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 CTS.

ART. 29

(Assicurazione dell'Associazione)

L'Associazione può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale della organizzazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore secondo le disposizioni statutarie o dell'organo sociale competente, o in mancanza alla Fondazione Italia Sociale, nei modi e secondo le modalità previste dall'art. 9 CTS.

ART. 31

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa rinvio alle normative vigenti in materia e ai principi generali dell'ordinamento giuridico.